

# ORIGINALE

N° 027 Reg. Del.  
del 01.11.2014

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA



Provincia di Reggio Calabria

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	ART. 251 DEL TUEL N° 267/2000 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2014. DETERMINAZIONE DELLE RATE, DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO.==
----------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,00** convocato per determinazione del **Sindaco** ed invitato come da avvisi scritti in data **27.10.2014** consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta **Pubblica** sotto la presidenza del **Sindaco Sig. PAPA FRANCESCO** in sessione **STRAORDINARIA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N° ord.	Cognome e nome	Presente (si-no)	N° ord.	Cognome e nome	Presente (si-no)
1	PAPA FRANCESCO	SI	8	DEFELICE FRANCESCO	SI
2	GRANDE GIUSEPPE	SI	9	CARBONE ROCCO	SI
3	IORELLO VINCENZO	NO	10	TRANQUILLA ANTONIO	SI
4	ROSANO ROCCO	SI	11	FRANCO ANGELO	SI
5	FIUMARA MASSIMO	SI	12		
6	REPICI VALENTINA	SI	13		
7	TIMPANO ISABELLA	SI			

Presenti N° 10

Assenti N° 01

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267) il **Segretario Comunale Dr. Antonino Trombetta**

Il **Sindaco-Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: ===

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Aurelio Ceravolo)

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° de D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, nonché si attesta la copertura finanziaria ai sensi de successivo art. 151, comma 4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Rag. Antonia Zappia)

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce l'argomento di cui al punto 05 dell'o.d.g. e di cui all'oggetto;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Preso atto** che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Tenuto conto** che il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

**Atteso** che la disciplina della nuova TARI è prevista dalla predetta Legge n. 147/2013 nei commi da 641 a 668, nonché in successivi commi e che il comma 683 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";

**Visto** l'articolo unico del D.M. Interno 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014;

**Dato atto** che la nuova tassa, ai sensi della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

**Visto** che, nella commisurazione delle tariffe, si tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Richiamato** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**Considerato** che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

**Dato atto** che il Comune di Feroletto della Chiesa ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 25 settembre 2014, esecutiva;

**Atto di Consiglio Comunale N° 027 del 01.11.2014 – Pag. 01 – COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA**

**Visto** l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

*"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

*2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

*3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

*4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

*5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia.*

*Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

*6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.";*

**Tenuto conto** che:

- ✓ la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ✓ la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- ✓ le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

**Ritenuto** che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

**Visto** il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2014, predisposto dal responsabile dell'area economico - finanziaria, allegato sub B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato nell'odierna seduta con proprio atto N° 024, nel titolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari e dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;

**Ritenuto** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dal prospetto allegato (**Allegato "A"**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

**Atteso** che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati esplicitati nel piano economico-finanziario, allegato alla presente;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il piano economico-finanziario in base al quale sono state determinate le tariffe, (**Allegato "B"**), unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia;

**Richiamato** il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che prevede espressamente che " ... Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TASI ... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ...";

**Ritenuto** di stabilire, solo per il tributo riferito all'anno 2014, che il versamento avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- ✓ 1^ rata: 16 dicembre 2014;
- ✓ 2^ rata: 16 febbraio 2015;
- ✓ 3^ rata: 16 aprile 2015,

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;

**Considerato** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (F24);

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI è parte, approvato nell'odierna seduta con proprio atto N° 024;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita " *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*".

**Viste:**

- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**Con voti N° 7 favorevoli; Contrari: nessuno; astenuti: N° 3 (Carbone, Tranquilla, Franco) su N° 10 presenti, espressi in forma palese**

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **Approvare**, per l'anno 2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto riportato nell'allegato "A", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
3. Di **Dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014;
4. Di **Approvare**, pertanto, per l'anno 2014 il piano economico-finanziario, allegato "B", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

5. Di **Stabilire**, solo per il tributo riferito all'anno 2014, che il versamento avvenga in N° 3 rate aventi le seguenti scadenze:
  - ✓ 1^ rata: 16 dicembre 2014;
  - ✓ 2^ rata: 16 febbraio 2015;
  - ✓ 3^ rata: 16 aprile 2015,e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;
6. Di **Dare atto** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24);
7. Di **Dare atto** che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia;
8. Di **Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
9. Di **Trasmettere** la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici agli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi dell'art. 251, sesto comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
10. Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 7; contrari: nessuno; astenuti: 3 (Carbone, Tranquilla, Franco) a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile.
11. Disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69.=

Simulazione per il passaggio da Tassa a Tariffa (Importi espressi in Euro) : domestiche01

Numero Abitanti	1.724	Totale Rifiuti in Kg	500.000,00			
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	7.500,00	Costi Raccolta e Trasporto RSU	65.000,00			
Costi Amm.Accertamento,Riscossione,Contenzioso	5.000,00	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	47.000,00			
Costi Genarali di Gestione	5.000,00	Costi Raccolta Differenziata	0,00			
Costi Comuni Diversi	0,00	Costi Trattamento e Riciclo	0,00			
Altri Costi	0,00	Utilizzo in percentuale dei costi :	80,00			
Costi d'Uso del Capitale	1.050,00					
TOTALE COSTI FISSI	18.550,00	TOTALE COSTI VARIABILI	112.000,00			
Codice	Occ.	Utenze	Mq	Tariffa Fissa	Coefficiente	Tariffa Variabile
3	1	144	11.846,00	0,12	0,60	80,00
3	2	558	52.850,00	0,14	1,40	100,00
3	3	124	14.070,00	0,16	1,80	110,00
3	4	141	16.199,00	0,17	2,20	128,00
3	5	45	5.524,00	0,18	2,90	160,00
3	6	4	614,00	0,17	3,40	180,00

Simulazione per il passaggio da Tassa a Tariffa (Importi espressi in Euro) : nondomestiche03

Numero Abitanti	<b>1.724</b>	Totale Rifiuti in Kg	<b>500.000,00</b>
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	7.500,00	Costi Raccolta e Trasporto RSU	65.000,00
Costi Amm.Accertamento,Riscossione,Contenzioso	5.000,00	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	47.000,00
Costi Generali di Gestione	5.000,00	Costi Raccolta Differenziata	0,00
Costi Comuni Diversi	0,00	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
Altri Costi	0,00		
Costi d'Uso del Capitale	1.050,00		
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>18.550,00</b>	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>112.000,00</b>

Attività	Utenze	Mq	Coeff. Tar. Fissa	Coeff. Tar. Variabile
Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1	1.200	0,29	0,14 2,54 0,83
Campeggi distributori di carburanti sportivi	0	0	0,44	0,21 3,83 1,26
Stabilimenti balneari	0	0	0,66	0,31 5,80 1,91
Esposizioni autosaloni	1	250	0,34	0,16 2,97 0,80
Alberghi con ristorante	0	0	1,01	0,47 8,91 2,93
Alberghi senza ristorante	0	0	0,85	0,40 7,51 2,47
Case di cura e riposo	1	854	0,89	0,42 7,80 3,90
Uffici agenzie studi professionali	11	417	0,90	0,42 7,89 3,00
Banche ed istituti di credito	0	0	0,44	0,21 3,90 1,28
Negozi di abbigliamento calzature libreria	2	200	0,94	0,44 8,24 2,71
Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	6	396	1,02	0,48 8,98 2,95
Attività artigianali tipo botteghe	7	717	0,78	0,36 6,85 2,25
Carrozzeria autofficina elettrauto	2	161	0,91	0,43 7,98 2,62
Attività industriali con capannoni di produzioni	10	5.919	0,41	0,19 3,62 2,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	6	980	0,67	0,31 5,91 1,94
Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	1	1.205	5,54	1,30 48,74 1,50
Bar caffè pasticceria	8	808	4,38	1,00 38,50 1,00
Supermercato pane e pasta macelleria	1	21	0,57	0,27 5,00 1,64
Plurilicenze alimentari e/o miste	6	541	2,14	1,00 18,80 3,00
Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1	50	4,34	2,03 3,00 0,99
Discoteche night club	0	0	1,02	0,48 8,95 2,94





## **COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA**

**89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996828**

-----

Codice fiscale N° 82001390804 – Partita IVA N° 00710280801 - ✉ [comune12@virgilio.it](mailto:comune12@virgilio.it)

### **PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE ANNO 2014**

#### **TRIBUTO COMUNALE TARI**

#### **Analisi dei costi relativi al servizio**

## 1. Introduzione

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore , per tutti i comuni italiani, l'Imposta Unica Comunale disciplinata dai commi 639 e seguenti. La stessa norma ,con i commi 641 e successivi istituisce e disciplina la **TARI**.

## 2. Il contenuto del piano finanziario

Come prevede l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare, per l'anno di riferimento:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

**Il Piano finanziario si compone essenzialmente di due parti:**

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo per l'anno di pertinenza;
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo, il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 23, dell'art. 14, d.l. 201/2011, ai sensi del quale *"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al **piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente"*.

### 3. L'individuazione dei costi del servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno.

La determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente  $X_n$  di recupero di produttività;

- i costi d'uso del capitale ( $CK_n$ ) dell'anno in corso;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente  $X_n$  è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. Per esigenze di semplicità assumeremo che il recupero di produttività sia pari all'inflazione programmata per l'anno 2013, cosicché i due effetti si annullino.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

#### 3.1 L'applicazione dell'IVA ai costi

E' opportuno chiarire sin dal principio che l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

### 3.2 Riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul PEF.

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF, nella voce Accantonamenti.

Le ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **4 I costi operativi di gestione (CG)**

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Tali costi sono riferiti all'anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il presente Piano Finanziario (es. per il Piano Finanziario 2013 si devono considerare i costi relativi all'anno 2012). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:

- a. costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND);
- b. costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD).

Per tutti i costi da inserire di seguito vale il principio dell'impiego promiscuo: qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico,

l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato pro quota nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) occorre individuare il costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana; come specifica il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999. Il costo del personale va computato qui di seguito soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG) delineati più avanti.

L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

#### 4.1 I costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni	€ 7.500,00	A
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	Costi dei mezzi e personale relativi alla raccolta del rifiuto secco residuo, costi relativi alla raccolta del rifiuto ingombrante a domicilio; costi (ammortamento, nolo o acquisto) dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione residua o ingombrante	€ 65.000,00	
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	Discarica o impianto di trattamento (anche termovalorizzatore) del rifiuto indifferenziato e relativi oneri tributari; costi di trattamento per rifiuti ingombranti	€ 47.000,00	B *

AC	Altri Costi	Raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio, campagne informative ed educative, costi di consulenza sul sistema di gestione rifiuti e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	€ 0.00,00	
<b>Totale costi operativi di gestione rifiuti indifferenziati CGIND</b>			<b>€ 119.500,00</b>	

A) Operazioni di sgombero della neve: l'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

B) Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995 (Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica), costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento.

\* = Tributo speciale compreso

#### 4.2 I costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Costi dei mezzi e personale; costi dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione differenziata per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami ferrosi, verde, umido...)	€ 0.00,00	
CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Per umido e verde costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pretrattamento; per le altre frazioni, costi di trattamento e smaltimento degli scarti di selezione	€ 0.00,00	
<b>Totale costi operativi di gestione rifiuti differenziati CGD</b>			<b>€ 0.00,00</b>	

C) Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006).

D) Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006). Il contributo versato dal CONAI dovrà essere scorporato dai costi indicati con la sigla CRD.

E) Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse saranno dapprima indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

## 5 I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	Spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione; studi e consulenze in materia	€ 5.000,00	A
CGG	Costi generali di gestione	Costi di personale comunale o in appalto che segue l'organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 5.000,00	B
CCD	Costi comuni diversi	Costi di mantenimento/ funzionamento della struttura: utenze enel, acqua, gas, licenze utilizzo software, canoni manutenzione software, acquisto SW e HW.	€ 0.00,00	C; E
<b>Totale costi comuni CC</b>			<b>€ 10.000,00</b>	
	Recupero evasione	Quota derivante da recupero evasione nell'anno precedente, comprensiva di sanzioni e interessi	€ ,	D



A) *Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)*, imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011. È qui compreso anche il costo del personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

B) *Costi generali di gestione (CGG)* derivano, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Nel caso di tariffa-corrispettivo, i costi in esame saranno ovviamente riferiti all'impresa affidataria del servizio. Tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

C) *Somme a carico del MIUR*. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

D) *Mutui*. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come costi comuni, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d'uso del capitale.

E) *Recupero di evasione*. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

## 6 I costi d'uso del capitale (CK)

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti (Amm.);
- b) gli accantonamenti (Acc.);
- c) la remunerazione del capitale investito (Rn).

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
AMM	Ammortamenti	Ammortamenti, riferiti all'anno di riferimento, dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)	€ ,	A; D
ACC	Accantonamenti	Accantonamenti del gestore per l'anno di riferimento. In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e le riduzioni"	€ ,	B
R <sub>n</sub>	Remunerazione del capitale investito	Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti	€ 1.050,00	C; D
<b>Totale costi d'uso del capitale CK</b>			€ 1.050,00	

A) *Ammortamenti*. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

B) *Accantonamenti*. Questa voce riguarda le Società esterne all'ente per quanto segue: ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'ente locale è tenuto a iscrivere tra gli accantonamenti la quota di "costo" derivante dal minor gettito causato dalla applicazione delle riduzioni indicate all'art. 14 del D.L. 201/2011. Tale inserimento avverrà in seguito alle proiezioni effettuate senza applicazione di riduzioni.

C) *Remunerazione del capitale*. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.


Quando ci si pone nell'ottica di "acquisto del servizio" e non di erogazione con propri mezzi, i prezzi praticati dai fornitori incorporano già la remunerazione del capitale investito.

D) *Mutui*. Ferma restando l'irrilevanza delle rate di mutuo:

- a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
- b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMM<sub>n</sub>);
- c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito R<sub>n</sub> (da parte del Comune).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(FRANCESCO PAPA)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Antonino Trombetta)



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **06 novembre 2014** per gg. 15 consecutivi.

Feroletto della Chiesa, lì **06 novembre 2014**


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonino Trombetta



Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Feroletto della Chiesa, lì **06 novembre 2014**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Aurelio Ceravolo



Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

☐ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.


☐ E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione);

☒ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Feroletto della Chiesa, lì 01 NOVEMBRE 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE



## Simulazione per il passaggio da Tassa a Tariffa (Importi espressi in Euro) : domestiche01

Numero Abitanti	<b>1.724</b>	Totale Rifiuti in Kg	<b>500.000,00</b>
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	7.500,00	Costi Raccolta e Trasporto RSU	65.000,00
Costi Amm.Accertamento,Riscossione,Contenzioso	5.000,00	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	47.000,00
Costi Genarali di Gestione	5.000,00	Costi Raccolta Differenziata	0,00
Costi Comuni Diversi	0,00	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
Altri Costi	0,00	Utilizzo in percentuale dei costi :	<b>80,00</b>
Costi d'Uso del Capitale	1.050,00		
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>18.550,00</b>	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>112.000,00</b>

Codice	Occ.	Utenze	Mq	Tariffa Fissa	Coefficiente	Tariffa Variabile
3	1	144	11.846,00	0,12	0,60	80,00
3	2	558	52.850,00	0,14	1,40	100,00
3	3	124	14.070,00	0,16	1,80	110,00
3	4	141	16.199,00	0,17	2,20	128,00
3	5	45	5.524,00	0,18	2,90	160,00
3	6	4	614,00	0,17	3,40	180,00

## Simulazione per il passaggio da Tassa a Tariffa (Importi espressi in Euro) : nondomestiche03

Numero Abitanti	<b>1.724</b>	Totale Rifiuti in Kg	<b>500.000,00</b>
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	7.500,00	Costi Raccolta e Trasporto RSU	65.000,00
Costi Amm.Accertamento,Riscossione,Contenzioso	5.000,00	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	47.000,00
Costi Genarali di Gestione	5.000,00	Costi Raccolta Differenziata	0,00
Costi Comuni Diversi	0,00	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
Altri Costi	0,00		
Costi d'Uso del Capitale	1.050,00		
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>18.550,00</b>	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>112.000,00</b>

Attività	Utenze	Mq	Coeff. Tar. Fissa	Coeff. Tar. Variabile		
Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1	1.200	0,29	0,14	2,54	0,83
Campeggi distributori di carburanti sportivi	0	0	0,44	0,21	3,83	1,26
Stabilimenti balneari	0	0	0,66	0,31	5,80	1,91
Esposizioni autosaloni	1	250	0,34	0,16	2,97	0,80
Alberghi con ristorante	0	0	1,01	0,47	8,91	2,93
Alberghi senza ristorante	0	0	0,85	0,40	7,51	2,47
Case di cura e riposo	1	854	0,89	0,42	7,80	3,90
Uffici agenzie studi professionali	11	417	0,90	0,42	7,89	3,00
Banche ed istituti di credito	0	0	0,44	0,21	3,90	1,28
Negozi di abbigliamento calzature libreria	2	200	0,94	0,44	8,24	2,71
Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	6	396	1,02	0,48	8,98	2,95
Attività artigianali tipo botteghe	7	717	0,78	0,36	6,85	2,25
Carrozzeria autofficina elettrauto	2	161	0,91	0,43	7,98	2,62
Attività industriali con capannoni di produzioni	10	5.919	0,41	0,19	3,62	2,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	6	980	0,67	0,31	5,91	1,94
Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	1	1.205	5,54	1,30	48,74	1,50
Bar caffè pasticceria	8	808	4,38	1,00	38,50	1,00
Supermercato pane e pasta macelleria	1	21	0,57	0,27	5,00	1,64
Plurilicenze alimentari e/o miste	6	541	2,14	1,00	18,80	3,00
Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1	50	4,34	2,03	3,00	0,99
Discoteche night club	0	0	1,02	0,48	8,95	2,94



## **COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA**

**89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996828**

-----  
Codice fiscale N° 82001390804 – Partita IVA N° 00710280801 - ✉ [comune12@virgilio.it](mailto:comune12@virgilio.it)

### **PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE ANNO 2014**

#### **TRIBUTO COMUNALE TARI**

#### **Analisi dei costi relativi al servizio**

## 1. Introduzione

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore , per tutti i comuni italiani, l'Imposta Unica Comunale disciplinata dai commi 639 e seguenti. La stessa norma ,con i commi 641 e successivi istituisce e disciplina la **TARI**.

## 2. Il contenuto del piano finanziario

Come prevede l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare, per l'anno di riferimento:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

**Il Piano finanziario si compone essenzialmente di due parti:**

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo per l'anno di pertinenza;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo, il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 23, dell'art. 14, d.l. 201/2011, ai sensi del quale *"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al **piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente"*.



### 3. L'individuazione dei costi del servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno.

La determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente  $X_n$  di recupero di produttività;
  - i costi d'uso del capitale ( $CK_n$ ) dell'anno in corso;
- secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente  $X_n$  è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. Per esigenze di semplicità assumeremo che il recupero di produttività sia pari all'inflazione programmata per l'anno 2013, cosicché i due effetti si annullino.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

#### 3.1 L'applicazione dell'IVA ai costi

E' opportuno chiarire sin dal principio che l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

### 3.2 Riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul PEF.

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF, nella voce Accantonamenti.

Le ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **4 I costi operativi di gestione (CG)**

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Tali costi sono riferiti all'anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il presente Piano Finanziario (es. per il Piano Finanziario 2013 si devono considerare i costi relativi all'anno 2012). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:

- a. costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND);
- b. costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD).

Per tutti i costi da inserire di seguito vale il principio dell'impiego promiscuo: qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico,

l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato pro quota nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) occorre individuare il costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana; come specifica il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999. Il costo del personale va computato qui di seguito soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG) delineati più avanti.

L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

#### 4.1 I costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni	€ 7.500,00	A
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	Costi dei mezzi e personale relativi alla raccolta del rifiuto secco residuo, costi relativi alla raccolta del rifiuto ingombrante a domicilio; costi (ammortamento, nolo o acquisto) dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione residua o ingombrante	€ 65.000,00	
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	Discarica o impianto di trattamento (anche termovalorizzatore) del rifiuto indifferenziato e relativi oneri tributari; costi di trattamento per rifiuti ingombranti	€ 47.000,00	B *

<b>AC</b>	Altri Costi	Raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio, campagne informative ed educative, costi di consulenza sul sistema di gestione rifiuti e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	€ 0.00,00	
<b><u>Totale costi operativi di gestione rifiuti indifferenziati CGIND</u></b>			<b>€ 119.500,00</b>	

A) Operazioni di sgombero della neve: l'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

B) Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995 (Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica), costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento.

\* = Tributo speciale compreso

#### 4.2 I costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
<b>CRD</b>	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Costi dei mezzi e personale; costi dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione differenziata per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami ferrosi, verde, umido...)	€ 0.00,00	
<b>CTR</b>	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Per umido e verde costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pretrattamento; per le altre frazioni, costi di trattamento e smaltimento degli scarti di selezione	€ 0.00,00	
<b><u>Totale costi operativi di gestione rifiuti differenziati CGD</u></b>			<b>€ 0.00,00</b>	

C) Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006).

D) Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006). Il contributo versato dal CONAI dovrà essere scorporato dai costi indicati con la sigla CRD.

E) Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse saranno dapprima indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

## 5 I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	Spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione; studi e consulenze in materia	€ 5.000,00	A
CGG	Costi generali di gestione	Costi di personale comunale o in appalto che segue l'organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 5.000,00	B
CCD	Costi comuni diversi	Costi di mantenimento/ funzionamento della struttura: utenze enel, acqua, gas, licenze utilizzo software, canoni manutenzione software, acquisto SW e HW.	€ 0.00,00	C; E
<b><u>Totale costi comuni CC</u></b>			<b>€ 10.000,00</b>	
	Recupero evasione	Quota derivante da recupero evasione nell'anno precedente, comprensiva di sanzioni e interessi	€ ,	D

A) *Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso* (CARC), imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011. È qui compreso anche il costo del personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

B) *Costi generali di gestione* (CGG) derivano, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Nel caso di tariffa-corrispettivo, i costi in esame saranno ovviamente riferiti all'impresa affidataria del servizio. Tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

C) *Somme a carico del MIUR*. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

D) *Mutui*. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come costi comuni, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d'uso del capitale.

E) *Recupero di evasione*. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

## 6 I costi d'uso del capitale (CK)

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti (Amm.);
- b) gli accantonamenti (Acc.);
- c) la remunerazione del capitale investito (Rn).

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
<b>AMM</b>	Ammortamenti	Ammortamenti, riferiti all'anno di riferimento, dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)	€ ,	A; D
<b>ACC</b>	Accantonamenti	Accantonamenti del gestore per l'anno di riferimento. In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e le riduzioni"	€ ,	B
<b>R<sub>n</sub></b>	Remunerazione del capitale investito	Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti	€ 1.050,00	C; D
<b><u>Totale costi d'uso del capitale CK</u></b>			€ 1.050,00	

A) *Ammortamenti*. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

B) *Accantonamenti*. Questa voce riguarda le Società esterne all'ente per quanto segue: ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'ente locale è tenuto a iscrivere tra gli accantonamenti la quota di "costo" derivante dal minor gettito causato dalla applicazione delle riduzioni indicate all'art. 14 del D.L. 201/2011. Tale inserimento avverrà in seguito alle proiezioni effettuate senza applicazione di riduzioni.

C) *Remunerazione del capitale*. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.



Quando ci si pone nell'ottica di "acquisto del servizio" e non di erogazione con propri mezzi, i prezzi praticati dai fornitori incorporano già la remunerazione del capitale investito.

D) *Mutui*. Ferma restando l'irrilevanza delle rate di mutuo:

- a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
- b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMMn);
- c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito  $R_n$  (da parte del Comune).